COMUNE DI QUISTELLO
Provincia di Mantova

Prot. 3300 Quistello 21/03/2020
Reg. Ordin. 25/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 9";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 9, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 20/03/2020;

Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a ridurre il più possibile la catena del contagio;

Valutato che, nonostante i controlli sino ad oggi effettuati, nel territorio del Comune di Quistello, persistono situazioni di assembramento di persone e il mancato rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Ritenuto, quindi, necessario e improcrastinabile prevedere ulteriori limitazioni, da applicare nel territorio del Comune di Quistello, al fine di scongiurare situazioni di potenziale pericolo di contagio dovute alla impossibilità di garantire l'osservanza delle distanze minime di sicurezza interpersonali, nonché volte a evitare potenziali situazioni di aggregazione delle persone, così come raccomandato da tutte le Autorità sanitarie nazionali e locali;

Visti:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- L' art. 50 comma del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

- Il decreto legislativo n° 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

- Lo statuto comunale;

- Gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

Al fine di dare attuazione in sede locale all'ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 volta a contrastare le forme di assembramento di persone, il mancato rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza e di evitare occasioni di possibile contagio fra persone o da superficie;

ORDINA

1. il divieto di passeggio / corsa / cicloturismo sulle sommità arginali (Fiume Secchia e Canale Sabbioncello) unitamente al divieto di pesca;

2. il prosieguo della chiusura del centro di raccolta;

3. l'attività motoria per motivi di benessere e salute o per il bisogno fisiologico del proprio animale da compagnia è ammessa nelle immediate vicinanze della propria abitazione e comunque nell'ambito del quartiere di residenza;

INVITA

1. a non utilizzare le panchine pubbliche e ad uso pubblico;

2. a indossare mascherine o altri indumenti di protezione sufficienti a coprire la bocca e il naso durante gli spostamenti e la permanenza negli esercizi pubblici;

3. a non permanere a lungo presso gli esercizi commerciali aperti al fine di impedire forme di affollamento di individui ed evitare occasioni di possibile contagio;

RICORDA CHE

1. è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici (a titolo esemplificativo Parco Giochi, P.le C.A. dalla Chiesa, Museo Gorni,) e il divieto di permanenza nelle aree verdi pubbliche e ad uso pubblico (a titolo esemplificativo P.za Guido Rossa, Parco area Marchesi, Parco delle Cicogne - quartiere Gambetti, Parco Giochi San Rocco);

2. gli spostamenti con qualsiasi mezzo di trasporto (auto, bicicletta o a piedi) possono essere effettuati solo ed esclusivamente per comprovate ragioni di lavoro, salute o rilevante necessità indifferibile;

3. il rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1 metro da altre persone è sempre previsto, anche all'interno di tutti gli esercizi commerciali ove si dovrà porre attenzione sia nelle corsie sia alla cassa ad evitare raggruppamenti di persone;

4. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;

5. nei giorni festivi e prefestivi, nonché negli altri che precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case usate per le vacanze;

6. l'accesso agli uffici comunali potrà avvenire solo ed esclusivamente per servizi essenziali e pratiche comunque indifferibili previo appuntamento telefonico. Gli utenti, in caso di ingresso, dovranno indossare

mascherina protettiva, utilizzare il gel detergente all'ingresso e mantenere una distanza non inferiore a m. 1 dall'operatore.

7. tutte le attività economiche sono tenute al rigoroso rispetto delle norme vigenti a tutela del proprio personale nonché di eventuali soggetti esterni ai luoghi di lavoro;

8. non sono ammessi eventi in luogo pubblico o privato, ivi comprese riunioni di famiglia e feste private.

CONSIGLIA

alle persone anziane di evitare qualsiasi spostamento non indispensabile, avvalendosi anche dei servizi di consegna a domicilio messi a disposizione dal Comune e/o dagli stessi esercizi commerciali (come da elenco già diffuso.

Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto dal 21 al 25 marzo 2020; sono fatte salve le disposizioni previste nella normativa vigente sovraordinata qualora più restrittive.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia resa nota con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line, sul sito Web del Comune di Quistello, con affissioni negli esercizi commerciali aperti, con amplificazione sonora e mediante diffusione agli organi di stampa;
- che la medesima sia trasmessa a Regione Lombardia, alla Prefettura di Mantova, al Questore, al Comando della Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Quistello.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita a norma di legge.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia, entro 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
LUCA MALAVASI